

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale  
9<sup>a</sup> legislaturaPresidente  
Vicepresidente  
Assessori

	P	A
Luca		
Marino		
Renato		
Roberto		
Luca		
Maurizio		
Marialuisa		
Elena		
Marino		
Massimo		
Franco		
Remo		
Daniele		

Zaia
Zorzato
Chisso
Ciambetti
Coletto
Conte
Coppola
Donazzan
Finozzi
Giorgetti
Manzato
Sernagiotto
Stival

Segretario

Mario

Caramel

Struttura amministrativa competente:  
Direzione Istruzione**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1197 del 25/06/2012**OGGETTO: Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2013-2014.  
Linee-guida. D.Lgs 112/1998 e DPR 81/2009.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Nell'esercizio delle competenze delegate alla Regione ai sensi del D.Lgs 112/1998, art.137, si propongono le linee guida per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dei punti di erogazione del servizio e per la razionalizzazione e l'armonizzazione dell'offerta formativa sul territorio regionale, cui tutti i soggetti interessati al procedimento si devono attenere.

L'Assessore regionale Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con la Legge 59/1997 e con il D. Lgs. 112/1998 ha avuto inizio la trasformazione dello Stato in senso federalista intesa, nello specifico, come effettiva partecipazione dei diversi livelli territoriali ai processi decisionali: in realtà con riferimento al su accennato D.Lgs., agli artt. 138 e 139 sono stati attribuiti alle Regioni e agli Enti locali parte delle funzioni amministrative, organizzative e regolamentari in materia di istruzione; in un'ottica di condivisione dell'azione programmatoria sono avvenuti vari incontri con tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionario (le Province, la rappresentanza dei Comuni e delle comunità montane, oltre all'Ufficio Scolastico Regionale - USR). Con riferimento al citato decreto, tra le funzioni spettanti alle Regioni rientra la definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche afferenti ai singoli territori e la programmazione dell'offerta formativa.

La programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa costituisce l'atto fondamentale della programmazione del sistema scolastico sul territorio e il primo indispensabile passaggio per creare un'organizzazione formativa centrata sulla pluralità di servizi qualificati, adeguatamente distribuiti, garantendo un'offerta ricca, articolata ed equilibrata di opportunità.

Con il DPR 233/1998, contenente il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59/1997", si sono stabiliti i principi e le modalità generali cui attenersi per la definizione di un dimensionamento ottimale. L'impostazione data dalla citata norma, improntata ad una marcata autonomia territoriale, è stata di fatto posta in discussione dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare dall'art. 19, comma 4 e 5 e dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 69 che, pur non abrogando il DPR 233/1998, avevano fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell'autonomia scolastica tra istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia e quelle del II ciclo. Nel merito è recentemente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 che ha dichiarato:

- 1) "l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del d. l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011", stabilendo quindi quanto segue:

- la non obbligatorietà di aggregazione in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che prevedeva la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado;
  - che gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia non devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
- 2) “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche dell’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011. n. 183” ribadendo che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato (le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome) e non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) (con decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche).

Con il DPR 81/2009 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”, erano stati definiti in dettaglio i percorsi e le linee di riferimento per il dimensionamento scolastico.

La Regione del Veneto, partendo dal piano adottato con DGR 407/2000, ha apportato negli anni, con successive deliberazioni (ultima in ordine di tempo la n. 120/2012), le modifiche ritenute necessarie al fine di determinare progressivamente il livello ottimale di erogazione del servizio in rapporto ai vari fattori di riferimento (numero di studenti, consistenza numerica nei plessi, ecc.) previsti dalla norma.

Con l’adozione delle “linee guida”, allegate alla presente deliberazione (**Allegato A**), la Regione dà formalmente avvio al procedimento per la definizione del dimensionamento afferente all’Anno Scolastico (A.S.) 2013-14, e in particolare:

- detta gli indirizzi di programmazione e i criteri generali per il dimensionamento e l’offerta formativa;
- stila il calendario delle operazioni;
- stabilisce di adottare le modifiche al piano regionale sulla base delle indicazioni dei Comuni e delle Province espresse mediante proprie deliberazioni; le Amministrazioni provinciali, come indicato nelle linee guida, si avvarranno del parere espresso dalle Commissioni di Distretto Formativo (dette anche Commissioni d’Ambito).

Per completezza del quadro di riferimento occorre ricordare inoltre, ai fini della corretta individuazione delle competenze proprie delle Regioni, gli interventi e le decisioni assunte dalla Corte Costituzionale in relazione ai ruoli da assegnare agli attori, in particolare Stato e Regioni, del processo programmatico in questione. In particolare con le sentenze n. 13 del 2004, la n. 200 del 2009 e n. 147 del 2012 la Corte Costituzionale ha sancito, in merito alla legislazione concorrente in materia, la differenza esistente tra le norme generali sull’istruzione – riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, terzo comma, lettera n) Cost. – e i principi fondamentali della materia istruzione, che l’art. 117, terzo comma, Cost. devolve alla competenza legislativa concorrente.

Le Regioni sono competenti nella programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa sul loro territorio e loro è anche la competenza nella distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche in quanto strettamente connessa con la programmazione della rete scolastica. Quest’ultimo aspetto ancora non è stato compiutamente definito: provvisoriamente valgono ancora le disposizioni contenute nella L. 59/97 e nel D.Lgs. 112/08 che assegnano il ruolo operativo nella gestione del personale agli Uffici Scolastici Regionali (USR) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

Si è ancora, nella sostanza, in una situazione fluida non definita compiutamente, anche se in presenza di una bozza di accordo da attuarsi prevedibilmente entro il 30 giugno 2013, tra Governo, Regioni e Province

autonome di Trento e Bolzano concernente finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V, parte II, della costituzione, per quanto attiene alla materia istruzione e sperimentazione di interventi condivisi tra Stato e Regioni per la migliore allocazione delle risorse umane, strumentali ed economiche al fine di elevare la qualità del servizio.

Gli obiettivi che la bozza di accordo si prefigge di raggiungere sono i seguenti:

- *“individuazione dei tempi e dei modi per il completamento del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni alla luce dei nuovi criteri costituzionali di riparto della funzione legislativa in materia di istruzione;*
- *fissazione dei tempi e delle modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle nuove funzioni e del collegamento tra tale trasferimento e la data di inizio dell’esercizio delle nuove funzioni;*
- *congruente definizione dei tempi e dei modi di ridefinizione dell’amministrazione statale periferica;*
- *modulazione del raggiungimento degli obiettivi secondo diverse velocità dipendenti dallo stadio di organizzazione regionale;*
- *definizione di condizioni e modalità per l’attuazione della sperimentazione di nuovi modelli organizzativi”.*

Fermi restando gli obiettivi descritti, tale bozza di accordo comprende cinque capitoli destinati, rispettivamente, ai seguenti ambiti e oggetti:

- “A. Individuazione condivisa delle competenze normative dello Stato e delle Regioni e articolazione delle funzioni amministrative in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale;*
- B. Predisposizione delle condizioni per l’esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici nelle materie dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale; trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie;*
- C. Riparto delle dotazioni organiche del personale della scuola e dimensionamento della rete scolastica;*
- D. Organizzazione e gestione delle banche dati;*
- E. Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a migliorare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia del sistema di istruzione”.*

Risulta peraltro evidente che una seria e rigorosa programmazione non possa oggi ancora prescindere da una stretta concertazione e collaborazione con gli USR che gestiscono le graduatorie e le assegnazioni di tutto il personale docente e Ausiliario Tecnico e Amministrativo (ATA), in quanto il dimensionamento deve considerare una pluralità di elementi fra cui la disponibilità sul territorio dei docenti.

In Veneto, a partire dal 1998, la Regione, le scuole autonome, gli Uffici Scolastici Regionale e Provinciali, i Comuni, le Province, le loro associazioni, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM), l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), parti sociali, hanno condiviso un modello di *governance* territoriale che è risultato efficace: tale modello ha prodotto scelte importanti sul nuovo dimensionamento e sulla razionalizzazione dell’offerta formativa.

In particolare, sul problema dei punti di erogazione del servizio nelle zone montane, sia per la specificità del territorio che per la conseguente complessità e criticità della strutturazione del sistema, in un’area che presenta implicanze di carattere demografico e socio-economico, si conferma come per i precedenti atti che non saranno operate per quanto possibile chiusure di plessi.

Già nel passato i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, hanno chiesto, ribadendo la specificità della situazione territoriale, il mantenimento di almeno un ordine di scuola in ogni comune; hanno inoltre prospettato che il calcolo del numero di classi avvenga per “bacino” anziché per singola scuola e che il calcolo delle ore del personale ATA venga effettuato in base alle ore di reale utilizzo degli edifici anziché per il loro numero. Le stesse valutazioni di merito, in ordine a criticità territoriali riscontrabili nelle aree di fatto non classificate come montane, ma nella realtà definibili come aree morfologicamente assimilabili alla montagna, che soffrono spesso delle medesime difficoltà dal punto di vista operativo e gestionale, sono state da più parti effettuate.

Pur non trovando riscontri specifici nell’attuale normativa di riferimento sarà comunque possibile riconsiderare tali situazioni ove esistessero margini operativi

Le linee guida, riportate nell'**Allegato A** del presente provvedimento e facente parte integrante di esso, dettano disposizioni in merito al dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dei punti di erogazione del servizio e alla programmazione dell'offerta formativa sul territorio regionale, nell'esercizio delle competenze delegate alle Regioni dal D.Lgs. 112/1998, tenendo conto della necessità di mantenere elevata la qualità del sistema scolastico regionale compatibilmente con le risorse che al Veneto sono date.

In particolare è stato stabilito quanto segue:

- l'anticipo nella tempistica delle fasi decisorie e di confronto sull'offerta formativa per poter produrre un documento finale utile nella fase di orientamento scolastico;
- la definizione di regole precise per i processi decisori periferici;
- la previsione di due distinti atti per l'approvazione dell'offerta formativa e del dimensionamento scolastico.

Si propone inoltre che l'analisi della documentazione che perverrà da parte degli Enti locali venga effettuata, in fase istruttoria, da una commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'USR per il Veneto.

Si è ritenuto infine, per facilitare l'attività istruttoria degli Enti locali, di predisporre due modelli riguardanti, rispettivamente, le azioni di dimensionamento della rete scolastica e le azioni di programmazione dell'offerta formativa; tali modelli costituiscono l'**Allegato B** del presente provvedimento e ne fanno parte integrante.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTO il D.Lgs. 112/1998, artt. 136, 138 e 139;
- VISTA la Legge Costituzionale 3/2001;
- VISTA la Legge 53/2003;
- VISTA la Legge Costituzionale 200/2004;
- VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 119;
- VISTI il DPR 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il DPR 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il DPR 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTA la L.R. 17 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", artt. 136-138;
- VISTA la DGR 768/2011 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2012-2013. Linee-guida";
- VISTA la DGR 1953/2011 "Dimensionamento della rete scolastica e nuova offerta formativa per l'Anno Scolastico 2012-2013";
- VISTA la DGR 120/2012 "Dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2012-2013";
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012;

## DELIBERA

1. di stabilire che quanto in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di adottare le linee guida che costituiscono l'**Allegato A** al presente provvedimento e ne formano parte integrante, in materia di dimensionamento scolastico e di nuova offerta formativa per le scuole secondarie di secondo grado (A.S. 2013-14);
3. di approvare i modelli di scheda istruttoria relativi alle modificazioni da apportare all'assetto della rete scolastica e all'offerta formativa degli istituti di secondo grado che rappresentano l'**Allegato B** al presente provvedimento e ne fanno parte integrante;
4. di stabilire che l'analisi della documentazione che perverrà da parte degli Enti locali sarà effettuata, in fase istruttoria, da una commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV);
5. di dar mandato al Dirigente della Direzione regionale Istruzione di assumere tutti gli atti connessi all'esecuzione del presente provvedimento anche procedendo ad ogni rettifica che si rendesse necessaria;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di notificare il presente atto ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, all'USRV, all'ANCI Veneto e all'UNCEM Veneto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario  
F.to Avv. Mario Caramel

Il Presidente  
F.to Dott. Luca Zaia



**LINEE GUIDA**

**A.S. 2013-2014**

**SOMMARIO**

<b>1. Premessa</b> .....	pag. 2
<b>2. Quadro giuridico</b> .....	pag. 2
2.1 Competenze .....	pag. 2
2.2 Composizione delle classi .....	pag. 3
2.3 Istituzioni scolastiche autonome .....	pag. 4
2.4 Punti di erogazione del servizio .....	pag. 5
2.5 Tetto del 30% di alunni stranieri per classe .....	pag. 7
<b>3. Il quadro regionale</b> .....	pag. 7
<b>4. Offerta formativa</b> .....	pag. 9
4.1 Sistema formativo integrato .....	pag. 9
4.2 Programmazione della rete scolastica: principi e indirizzi .....	pag. 10
<b>5. Approvazione dell'offerta formativa e del piano di dimensionamento</b> .....	pag. 11
<b>6. Cronogramma</b> .....	pag. 12

## 1) PREMESSA

Il dimensionamento scolastico è il frutto del lavoro sinergico delle Istituzioni scolastiche e territoriali della Regione che collaborano, ognuna con le proprie competenze, per rispondere alla domanda di istruzione e formazione proveniente dal territorio.

Sulla base delle proposte presentate dai soggetti locali, la Regione predispone le linee guida e approva il piano complessivo di dimensionamento, tenendo in considerazione da un lato le direttive delle Circolari Ministeriali riguardanti gli organici del personale scolastico o le normative relative al numero degli utenti, e dall'altro le esigenze espresse dalle realtà locali.

Pur restando incumbenti le determinazioni numeriche presenti nelle tabelle ministeriali annesse alle ordinanze sugli organici (personale dirigente, docente, ATA, formazione delle classi), il dimensionamento deve e vuole essere qualcosa di più. I parametri quantitativi sono sicuramente ineludibili, ma la loro applicazione non può essere automatica e avulsa dal contesto. Va sottolineato sul piano generale che siamo in presenza di una carenza di programmazione statale di medio-lungo termine del fabbisogno dei docenti, stante i dati tendenziali ed oggettivi che di massima sono noti, per far sì che i soggetti coinvolti nel processo di dimensionamento sfruttino le flessibilità organizzative al fine di garantire il diritto allo studio, in un quadro di maggior efficienza concentrando le risorse sulle qualità del servizio, potendo così rispondere alla crescente domanda, ad esempio, come nella nostra Regione, di scuole dell'infanzia, di tempo pieno, di risposte alla disabilità e alle situazioni di stanzialità – e quindi di richiesta formativa – degli stranieri. Si tratta, in definitiva, di riaffermare un diritto all'apprendimento attraverso il quale si creano i presupposti dell'uguaglianza sostanziale: le norme generali dovrebbero pertanto avere il dovere di pensare un'organizzazione strutturale che garantisca tali diritti. Pare assistere, in taluni casi, ad un rovesciamento illogico del sistema: prima il territorio agisce in presunta autonomia all'interno di regole condizionanti fissate dal legislatore nazionale e successivamente sulla ottimizzazione/razionalizzazione di calano gli attori, subordinati inoltre alle contingenze della spesa. La conseguenza spesso è che, mantenendo inalterato il quadro normativo di riferimento, e quindi ancora lasciando in capo allo Stato lo strumento principe dell'allocazione delle risorse umane, i principi affermati non vengono concretamente tradotti in realtà sostanziale, creando il più delle volte distorsioni e criticità operative specie nelle regioni che maggiormente hanno avviato il processo di razionalizzazione strutturale.

È auspicabile pertanto che il dimensionamento delle reti scolastica sia ispirato ad una prospettiva di medio lungo termine condivisa (andamento, situazione attuale, bacino d'utenza, previsioni demografiche e sulle iscrizioni) perché l'assetto di una scuola non può essere messo in discussione e cambiato di frequente (la scuola per elaborare, omogeneizzare e attuare i piani dell'offerta formativa necessita di una certa stabilità nel tempo), e perché si deve tener conto delle analisi e delle scelte operate precedentemente.

Tutto ciò premesso, uno dei punti di partenza rimane comunque il dimensionamento in termini di utenti, sia delle istituzioni scolastiche che dei luoghi in cui viene erogato il servizio con riferimento però alle scuole pubbliche. A tal proposito va rilevato che nella Regione del Veneto la presenza di scuole paritarie, in particolare di scuole dell'infanzia, è molto elevata (circa 67%), il che, vista l'attuale sfavorevole congiuntura economica, sta comportando difficoltà per tale tipologia di istituzioni che possono riversarsi sull'intero sistema scolastico regionale.

## 2) QUADRO GIURIDICO

### 2.1) Competenze

Nell'ambito del processo di decentramento amministrativo avviato dalle leggi Bassanini, con il D.Lgs. 112/98 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, Titolo V, Capo III sono state devolute alle Regioni ed alle autonomie locali molte funzioni amministrative in materia di istruzione.

In particolare il D.Lgs. 112/98 per quanto riguarda il dimensionamento scolastico ha attuato il riparto di competenze di seguito decritte.

Sono state mantenute allo Stato le funzioni amministrative relative ai criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica (previo parere della Conferenza unificata); valutazione del sistema scolastico;

determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche; funzioni per i conservatori di musica, accademie belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, accademia nazionale di arte drammatica e di danza, istituzioni culturali straniere in Italia (art. 137 D.Lgs. cit.).

Sono attribuite alle Regioni le funzioni di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; programmazione della rete scolastica (nei limiti della disponibilità di risorse umane e finanziarie) sulla base dei piani provinciali; suddivisione del territorio in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa (anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati); calendario scolastico; contributi alle scuole non statali; attività di promozione.

Sono state conferite, infine alle Province e ai Comuni, rispettivamente nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore e del I ciclo, le funzioni relative all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica; servizi di supporto organizzativo del servizio scolastico per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio; piano di utilizzo degli edifici e uso delle attrezzature (d'intesa con le istituzioni scolastiche); sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; attività di promozione; costituzione, controllo, vigilanza e scioglimento degli organi collegiali scolastici a livelli territoriale; educazione degli adulti; interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; interventi perequativi; promozione e sostegno a coerenza e continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; prevenzione della dispersione scolastica ed educazione alla salute.

Sul riparto di competenze in materia di istruzione il riferimento rimane il DPR 81/2009 "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*" che detta regole per la definizione degli organici e la formazione delle classi negli istituti di ogni ordine e grado.

Sul punto è intervenuta anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2.07.2009, la quale pronunciandosi sui ricorsi presentati da varie Regioni contro l'art. 64 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, pur confermando l'assetto di competenze in essere, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4 lett. f) bis e ter nella parte in cui stabiliscono che non possono considerarsi norme generali sull'istruzione né la "*definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica*" (f-bis), né le misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni (f-ter).

In conseguenza di questo pronunciamento, è stato di fatto preclusa allo Stato l'adozione di interventi normativi che incidano sulla programmazione della rete scolastica regionale, anche per quanto riguarda la distribuzione dell'organico nazionale tra le Regioni, considerata l'incidenza che la programmazione della pianta organica ha sul dimensionamento.

## **2.2) Composizione delle classi**

Per quanto riguarda il dimensionamento delle classi l'art. 2, comma 2 del DPR 81/2009 prevede che "*le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali, tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore [...]*".

Tabella 1. Sintesi delle soglie di minimo e di massimo per la costituzione delle classi secondo il DPR 81/09.

	Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
<b>Scuola dell'infanzia (art. 9)</b>	<b>18-26</b> (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
<b>Scuola primaria (art. 10)</b>	<b>15-26</b> (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche)  Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
<b>Scuola secondaria di I grado (art. 11)</b>	<b>18-27</b> (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti $\geq 20$ per le II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	
<b>Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)</b>	<b>27-30</b> (25-30 con sezione unica) (media iscritti $\geq 22$ per le II, III, IV) (minimo 10 iscritti per le V)	12-27		

### 2.3) Istituzioni scolastiche autonome

Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni autonome, sono recentemente intervenute nuove disposizioni normative (Legge 15 luglio 2011, n. 111 e Legge 12 novembre 2011, n. 183) che hanno inciso profondamente nel sistema scolastico e che, pur non abrogando il DPR 233/1998, hanno fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell'autonomia scolastica tra istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia e quelle del II ciclo. A queste normative ha fatto seguito la recente Sentenza n. 147 del 7 giugno 2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato:

1. "l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del d. l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011";
2. "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

Nel quadro normativo delineato, la Regione stabilisce che il dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2013-14 debba tener conto:

1. della consistenza delle sezioni di scuola dell'infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, delle sezioni annesso o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di I e II grado;
2. delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell'agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse autonomie scolastiche.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni autonome, si stabilisce che:

- a) le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l'autonomia, debbano avere, ai sensi del DPR n. 233 del 18 giugno 1998, un numero di alunni compreso tra 500 e 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico possa non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al precedente punto a);

- c) per “piccole isole”, si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna; per “Comuni montani” si intendono quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 come integrata dalle singole leggi regionali;
- d) nell’azione di razionalizzazione della rete scolastica debba essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo;
- e) l’unificazione degli istituti di II grado si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia; si procede all’unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti a) e b); in tal caso assumeranno la denominazione di “istituto di istruzione secondaria superiore” (IIS);
- f) nelle località di cui al punto b) che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

Si precisa che con riferimento a quanto disposto dall’art. 19 comma 5 della Legge 111/2011 e dall’art. 4, comma 69 e 70 della Legge 183/2011, riconfermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 147, le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non può essere assegnata la dirigenza scolastica con incarico a tempo indeterminato (le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome) e non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) (con decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche). Pertanto relativamente alle presenti linee guida il dimensionamento dovrà considerare come riferimento tali prescrizioni numeriche, al fine della garanzia operativa e strutturale del sistema.

Si fa infine presente che, relativamente al dimensionamento attuato per l’A.S. 2012-2013, che si è sviluppato facendo riferimento alla dimensione media regionale di 1.000 alunni delle istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia, si agirà, in questa fase, secondo una logica di graduale assestamento complessivo con riguardo alla normativa vigente.

#### **2.4) Punti di erogazione del servizio**

Per “punti di erogazione del servizio” si intendono i plessi di scuola dell’infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore.

Riconfermando quanto ripreso dal regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” – i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

- i plessi di scuola dell’infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
- negli istituti di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 20 alunni con la previsione di un corso quinquennale.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:

- i plessi di scuola dell’infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 36 alunni;
- le sedi coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica di scuola secondaria di II grado sono costituite con non meno di 20 alunni con la previsione di un corso intero.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si preveda un incremento della popolazione scolastica nel rispetto dei parametri sopra indicati, è consentito di ridurre tali parametri fino al 10%.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di istituzioni autonome e di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

In particolare i Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Le Province, competenti per le scuole secondarie di II grado, dovranno, a loro volta, attenersi ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel Distretto Formativo di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole/poli (liceali e tecnico-professionali).

Deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.

Le classi in cui sono presenti alunni disabili sono costituite di norma con un numero di alunni non superiore a 20 (la riduzione deve essere motivata in relazione alle particolari esigenze formative e al progetto educativo d'integrazione dei suddetti alunni disabili).

I parametri sopra ricordati si possono riassumere secondo lo schema in Tabella 2.

Tabella 2. Sintesi delle soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio.

	<b>Soglia minima</b>	<b>Deroghe per comuni montani e piccole isole</b>	<b>Ulteriori deroghe</b>
<b>Scuola dell'infanzia</b>	30 iscritti	20 iscritti	Possibile riduzione del 10% dei parametri se motivata (situazione eccezionale; previsioni di crescita demografica).  Sono possibili sottodimensionamenti purché ci siano le apposite compensazioni a livello provinciale.
<b>Scuola primaria</b>	50 iscritti (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	30 iscritti	
<b>Scuola secondaria di I grado</b>	45 iscritti	36 iscritti	
<b>Scuola secondaria di II grado</b>	20 iscritti con previsione di un corso quinquennale		

Anche per il II ciclo il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio viene definito in relazione al numero di allievi che frequentano il punto di erogazione del servizio (plesso). Gli indirizzi verranno attivati negli istituti richiedenti soltanto se preliminarmente dimostreranno la reale possibilità di costituire almeno una classe. Del resto la normativa (Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64; Legge 4 dicembre 2008, n. 189) definisce che gli indirizzi di studio (corsi) sono costituiti con la previsione di un corso quinquennale. Le linee di indirizzo regionale riprendono lo stesso parametro sottolineando che gli indirizzi sono costituiti con non meno di 20 alunni e la previsione di un corso intero.

### 2.5) Tetto del 30% di alunni stranieri per classe

In Veneto, l'intensa presenza di alunni stranieri – connessa al forte tasso di immigrazione, specie nelle province in cui il fenomeno è più significativo – comporta la percezione dell'amplificarsi dell'emergenza educativa. Si pone quindi il problema del numero di alunni stranieri "sostenibile" per le classi, in modo da conservare una situazione di sostanziale equilibrio. La Circolare Ministeriale n. 20 del 23 ottobre 2007, tra le pratiche di accoglienza degli alunni nella scuola, indica i criteri operativi con cui il Collegio dei docenti provvede alla ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza, ai fini di una migliore integrazione e di una maggiore efficacia didattica per tutti.

Nella considerazione che, lungi dall'essere un fattore di discriminazione, i principi che presiedono alla distribuzione degli alunni sono il frutto di un'approfondita e decennale riflessione, la Regione invita gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche ad operare sinergicamente per dare vita a dei piani territoriali grazie ai quali possa essere individuato il limite massimo di alunni stranieri che può essere presente in ciascuna classe; in relazione a questo si raccomanda che la percentuale massima di alunni di cittadinanza non italiana per le classi di ogni ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) non superi il 30% del totale degli alunni. Le modalità di dettaglio vengono demandate a specifici accordi territoriali.

### 3) IL QUADRO REGIONALE

La Regione del Veneto nel 1999-2000 ha messo a punto il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (DGR n. 494/1999, 2859/1999, 364/2000 e 407/2000).

Dall'approvazione del Piano a oggi le variazioni sono state molteplici, soprattutto nelle scuole di I ciclo (primarie e secondarie di I grado) e infanzia.

Le Amministrazioni locali, seguendo le Linee guida e le indicazioni della Regione stessa successive alla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e alla Legge 12 novembre 2011, n. 183 hanno previsto la verticalizzazione (costituzione di istituti comprensivi) degli istituti scolastici del proprio territorio. Per verticalizzazione si intende quel processo secondo cui vengono accorpate scuole dell'infanzia e primarie con scuole secondarie di I grado.

L'attuale assetto veneto di I ciclo e infanzia risulta come presentato nella Tabella 3.

Tabella 3. Regione del Veneto. Numero di istituzioni scolastiche per tipologia e per provincia per l'A.S. 2012-13.

Provincia	Direzioni didattiche	Scuole secondarie di I grado	Istituti comprensivi	Totale I ciclo e infanzia	Scuole secondarie di II grado	Totale complessivo
Belluno	5	4	21	30	12	42
Padova	3	1	71	75	39	124
Rovigo			23	23	12	35
Treviso			71	71	40	111
Venezia	9	5	60	74	36	110
Verona			79	79	32	111
Vicenza	1		81	82	41	123
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>406</b>	<b>434</b>	<b>212</b>	<b>656</b>

La dimensione media regionale delle istituzioni scolastiche per l'A.S. 2012-13, applicato il dimensionamento approvato con DGR 120/2012, è presentata nella Tabella 4. Si fa presente che per le istituzioni site in comuni montani, il numero di alunni è stato raddoppiato per rendere comparabili i dati di tutte le province (secondo normativa, infatti, la numerosità minima di studenti per gli istituti comprensivi siti nelle aree per cui è applicabile la deroga, è pari a 500 studenti). Il calcolo del numero medio di alunni, sia per gli istituti

scolastici di I ciclo e infanzia che per il II ciclo è stato realizzato a partire dai dati dell'organico di fatto dell'A.S. 2011-12, forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. I calcoli per l'A.S. 2012-13 sono stati eseguiti partendo da tale base: si configurano, pertanto, come previsionali di quella che sarà la realtà degli iscritti del prossimo anno scolastico.

**Tabella 4.** Regione del Veneto. Dimensione media delle istituzioni scolastiche per tipologia e per provincia per l'A.S. 2012-13.

Provincia	Direzioni didattiche	Scuole secondarie di I grado	Istituti comprensivi	I ciclo e infanzia	Scuole secondarie di II grado
Belluno	1.506,4	840,5	1.080,3	1.119,3	1.280,3
Padova	967,3	754,0	954,5	952,3	904,1
Rovigo			754,4	754,4	781,8
Treviso			1.041,7	1.041,7	918,8
Venezia	897,4	689,4	949,8	925,9	836,9
Verona			975,0	975,0	996,0
Vicenza	626,0		1.038,7	1.033,7	986,0
<b>Totale</b>	<b>1.063,2</b>	<b>756,3</b>	<b>985,0</b>	<b>983,0</b>	<b>939,6</b>

Dal momento che uno dei principali obiettivi del dimensionamento scolastico è quello di razionalizzare la rete scolastica, vale la pena di analizzare la situazione delle istituzioni scolastiche site nel territorio regionale secondo il loro numero di studenti: è infatti questo il parametro cui la normativa fa riferimento per stabilire il mantenimento dell'autonomia da un lato e il rispetto dei vincoli dimensionali posti per legge dall'altro.

Le Tabelle 5 riporta il numero di istituti scolastici per categoria dimensionale, distintamente per provincia e per tipologia del comune (montano/non montano) in cui la scuola è allocata; sono 39 le dirigenze con un numero di alunni inferiore a 600, di cui una istituita con DGR 120/2012: rappresentano circa il 9% del totale degli istituti scolastici di I ciclo e infanzia. La soglia minima per le istituzioni scolastiche site in comuni montani, per le quali è applicabile la deroga prevista dalle normative nazionali, non è superata solo da scuole rimaste invariate con l'ultimo dimensionamento regionale (confermate). Il 13,2% del totale degli istituti di II grado ha un numero di studenti previsto per l'A.S. 2012-13 che non gli permetterebbe di mantenere la dirigenza; si tratta di istituzioni scolastiche che non hanno subito modifiche nell'assetto da DGR 120/2012.

**Tabella 5.** Regione del Veneto. Numero di istituzioni scolastiche sottodimensionate per provincia per l'A.S. 2012-13.

Provincia	I ciclo e infanzia		II ciclo	
	< 600 studenti comuni non montani	< 400 studenti comuni montani	< 600 studenti comuni non montani	< 400 studenti comuni montani
Belluno		5		1
Padova	6		2	
Rovigo	7		3	
Treviso	5		7	
Venezia	9		7	
Verona	6	2	2	
Vicenza	6		6	
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>46</b>		<b>28</b>	

Per quanto riguarda l'organizzazione e le dotazioni organiche dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), si fa riferimento alla Circolare Ministeriale n. 25 del 29 marzo 2012 la quale precisa: *“L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2011/2012. Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità. Si ricorda che, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'operazione relativa “al rilascio del permesso di soggiorno CE” . Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento valutando la possibilità di riservare apposite risorse.”*

Per quanto riguarda inoltre l'istruzione secondaria di secondo grado destinata agli adulti, si rileva, allo stato attuale, la presenza di n. 60 corsi serali attivi per un totale regionale di circa 5.300 iscritti.

Considerata la complessità dell'attuale fase transitoria, caratterizzata dal passaggio al nuovo ordinamento previsto anche per i corsi serali destinati agli adulti, (Circolare 29 marzo 2012 n. 25 - Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2012/2013 - Indicazioni e istruzioni in merito ai corsi serali) e la necessità di riorganizzare l'intero sistema dei CTP, investito di compiti sempre più gravosi e specializzati dagli accordi fra MIUR e Ministero degli Interni, si ritiene opportuno avviare una fase di studio approfondito sulle esigenze dei vari territori, al fine di predisporre una struttura dell'offerta formativa per gli adulti articolata sul territorio che sia da un lato pienamente rispondente alle esigenze istituzionali e dall'altro attenta alle esigenze dell'utenza.

In tale prospettiva, e in attesa dell'annunciato regolamento, la Regione costituirà con l'USR per il Veneto un gruppo di lavoro dal quale vengano definiti criteri oggettivi e linee d'azione operativamente efficaci per la definizione di un nuovo assetto dell'offerta formativa regionale dei corsi serali e dei CTP, destinati, questi ultimi, ad assumere la configurazione di CPIA.

#### **4) OFFERTA FORMATIVA**

##### **4.1) Sistema formativo integrato**

La Riforma del sistema scolastico italiano, che ha preso avvio nell'A.S. 2010-11, va nella direzione di una sempre maggiore integrazione con le altre componenti della società nella quale la scuola è inserita, con particolare attenzione al mondo del lavoro.

Per rinforzare nell'allievo le competenze di base e sviluppare le competenze trasversali è stato favorito l'istaurarsi di rapporti tra le istituzioni scolastiche e le imprese attraverso la realizzazione di esperienze di Alternanza Scuola – Lavoro. In questo contesto l'impresa è riconosciuta come luogo di formazione, anche formale, in quanto il lavoro è una componente del percorso didattico e viene percepita dallo studente come un attore importante per lo sviluppo della persona e dell'economia. Con tale azione, per la quale si sono utilizzate risorse del Fondo Sociale Europeo, si intende, da un lato rilanciare l'Alternanza Scuola - Lavoro quale metodo didattico dai risultati tangibili espressi dal volere di congiunzione con il sistema produttivo, dall'altro ridefinire il valore e il contenuto professionalizzante dell'esperienza. La metodologia introdotta valorizza l'aspetto formativo dell'esperienza pratica, in cui si pone l'accento sulle *skills*, cioè sulle abilità, prima ancora che sugli aspetti di professionalità; configurandosi come un modello di apprendimento integrato tra sistema scolastico e sistema dell'impresa. La pratica aziendale diventa integrativa di una parte del curriculum scolastico e il percorso formativo viene progettato congiuntamente dall'azienda e dall'istituzione scolastica, conservando quest'ultima, comunque, un ruolo centrale nella gestione dell'intero percorso.

Nell'ottica di favorire una nuova alleanza tra mondo dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro si sono costituiti con DGR. n. 4204 del 29/12/2009 e D.G.R. n. 1802 del 13/7/2010,

dando una risposta al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 contenente le linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'IFTS, n. 6 Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) assumendo la forma giuridica di Fondazione di partecipazione.

Per quanto attiene le risorse regionali, la Regione Veneto, con DGR n. 2483 del 19/10/2010, ha assunto l'impegno a garantire il 30% del cofinanziamento, rispetto al contributo nazionale, per la costituzione degli I.T.S.. È stato successivamente adottato il D.D.R. n. 527 del 21/12/2010 di impegno della somma prevista. Tale impegno ha permesso al Veneto di acquisire dallo Stato, a titolo di premialità, la somma di € 318.240,00.

Con riferimento e in attuazione dell'art. 52 della Legge n. 35 del 4 aprile 2012 la Regione promuoverà ogni azione utile al fine di superare la frammentazione delle filiere formative attraverso la progettazione e il riconoscimento di un sistema organico integrato di percorsi, favorendo, anche tramite l'alternanza scuola-lavoro, la cultura tecnico scientifica degli studenti e prevedendo gli ITS come articolazione organica del sistema di istruzione e formazione.

Le finalità di massima pertanto dovranno essere le seguenti:

- il rispetto sostanziale dei principi di sussidiarietà e delle specificità territoriali, con una visione integrata alla realtà economico-produttiva;
- la creazione, ove possibile, e lo sviluppo, ove presenti, dei poli formativi sinergici con il territorio;
- la possibile collaborazione interregionale per la loro costituzione.

#### 4.2) Programmazione della rete scolastica: principi e indirizzi

Con riferimento alla pianificazione dell'offerta formativa sul territorio, per l'A.S. 2013-14 vengono formulati i seguenti indirizzi:

1. ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 29 ottobre 1998, punto 5.3, nel formulare i piani di offerta formativa saranno valutati i caratteri che rivestono importanza ai fini economici e sociali, dando priorità alle situazioni che presentano validi rapporti con gli stessi; potrà essere assicurata la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi ad alta specializzazione, in corrispondenza di particolari destinazioni socio-economiche di quel territorio, anche al fine di favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa saranno messe a punto tenendo conto dell'esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche e coinvolgendo nelle sedi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale gli *stakeholders* della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica;
3. i piani di offerta formativa dovranno essere la risultanza di un "patto formativo" con gli *stakeholders* della scuola e quindi consentire opportunità di interazione-cooperazione sistematica tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di azioni sviluppate nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo; in tale prospettiva si inquadrano le esperienze di Alternanza Scuola – Lavoro, nelle diverse forme possibili;
4. i piani di offerta formativa saranno sostenuti da adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico.

Nella proposta di programmazione dell'offerta formativa del proprio territorio si raccomanda alle Amministrazioni provinciali di tenere presente la necessità di applicare alcuni principi:

- il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta;
- il raccordo stretto fra programmazione territoriale ed esigenze dell'edilizia scolastica;
- il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- l'attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri, aumento studenti in situazione di handicap).

I nuovi indirizzi da attivare dovranno:

- risultare utili e originali, in base ad analisi mirate, nell'ambito di riferimento, in quanto assenti o necessari alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe;
- risultare coerenti con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro; possono essere richiesti ed attivati indirizzi di ordini diversi solo se riferiti alla creazione di un "campus" (viene definito campus un'area territoriale dove è presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso insieme di servizi);
- risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'A.S. 2013-14 atti a garantire l'attivazione della stessa ed il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del DPR 81/2009;
- provenire da istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di adeguate motivazioni con il preventivo accordo della Provincia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale (che rappresenta l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto nell'ambito della Commissione di Distretto Formativo), anche nel caso di creazione di "campus".

Costituisce criterio di preferenza la sostituzione, con un nuovo indirizzo, di uno preesistente nel medesimo ambito.

Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione su ricognizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

## 5) APPROVAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO

Per consentire al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) l'assegnazione degli organici alle Regioni e quindi il corretto avvio dell'anno scolastico di riferimento, l'offerta formativa e i piani di dimensionamento della rete scolastica verranno approvati dalla Regione, tenendo conto della necessità di conseguire gli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64 della Legge 133/2008, con due distinti atti: entro il 20 novembre 2012 l'offerta formativa ed entro il 31 dicembre 2012 il dimensionamento scolastico.

Nel rispetto di tali termini, la Regione approva:

- il piano regionale dell'offerta formativa acquisendo i provvedimenti motivati provenienti dalle Province, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali adottati dalla Regione;
- il piano di dimensionamento della rete scolastica.

I soggetti coinvolti in questo iter di approvazione, ciascuno con le proprie competenze e ove previsto, sono i seguenti:

- l'Amministrazione regionale;
- le Amministrazioni provinciali;
- le Amministrazioni comunali;
- le Commissioni di Distretto Formativo.

Le Commissioni di Distretto Formativo ("ambito" ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 29 ottobre 1998, allegato A) punti 2.1, 2.2, 5.1) costituiscono un organismo consultivo e concertativo in cui sono presenti:

- il Presidente della Provincia (o suo delegato) con funzioni di coordinamento;
- i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto Formativo (o loro delegati); qualora le istituzioni scolastiche si trovino in distretti formativi diversi, va inoltrato l'invito a presenziare la Commissione a tutti i Sindaci (o i delegati) dei distretti formativi interessati;
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

È invitato, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, un delegato della Commissione Provinciale del Lavoro, istituita a norma della L.R. 3/09 e il Presidente della Consulta Provinciale degli

Studenti. I Dirigenti scolastici possono, se ritenuto necessario, essere invitati al solo fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti.

Il parere obbligatoriamente espresso dalle Commissioni di Distretto Formativo deve avere una motivazione unitaria di sintesi delle opinioni espresse, risultare verbalizzato e contenere in modo chiaro le opzioni scelte.

Ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo devono essere presenti il rappresentante della Provincia e quello dell'Ufficio Scolastico Regionale; le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice dei presenti e ciò deve risultare agli atti. Va inoltre accertato che l'invito alla partecipazione sia stato inoltrato a tutti i Sindaci interessati.

Le Commissioni di Distretto Formativo vengono convocate per valutare ed esprimere parere relativamente a questi aspetti:

- proposte pervenute dagli istituti di II grado per la nuova offerta formativa;
- dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo;
- dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia che coinvolgano distretti scolastici diversi.

Le determinazioni da inviare alla Regione al fine della valutazione e dell'approvazione della nuova offerta formativa e del nuovo assetto della rete scolastica devono essere le seguenti:

- per le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni per l'offerta formativa è richiesta una deliberazione di Giunta Provinciale, previo parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo;
- per il dimensionamento di istituti del II ciclo è richiesta una deliberazione di Giunta Provinciale, acquisito il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo;
- per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di un unico distretto scolastico è necessaria una deliberazione di Giunta Comunale di ciascuno dei comuni coinvolti nell'operazione di dimensionamento;
- per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di distretti scolastici diversi, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo, sono necessarie sia una deliberazione di Giunta Provinciale che prenda atto di quanto stabilito dalla Commissione di Distretto Formativo sia le deliberazioni di Giunta Comunale dei comuni coinvolti nel dimensionamento.

Le determinazioni degli Organi competenti – comunali per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado, per le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi, provinciali per le scuole secondarie di II grado – sono inviate dagli stessi alla Giunta regionale, secondo la tempistica indicata in calce al presente documento.

Gli atti relativi al dimensionamento della rete scolastica, inoltrati dai Comuni o dalle Province, dovranno registrare il consenso di tutti i soggetti interessati.

## 6) CRONOGRAMMA

Eventuale presentazione delle proposte alle Province	entro il 22 settembre 2012
Pareri delle Commissioni di Distretto Formativo	entro il 10 ottobre 2012
Determinazioni degli Organi comunali e/o provinciali sulla nuova offerta formativa e invio alla Regione	entro il 31 ottobre 2012
Adozione della Delibera di Giunta Regionale sulla nuova offerta formativa	entro il 20 novembre 2012
Determinazioni degli Organi comunali e/o provinciali sul dimensionamento della rete scolastica e invio alla Regione	entro il 31 novembre 2012
Adozione della Delibera di Giunta Regionale sul dimensionamento della rete scolastica	entro il 31 dicembre 2012



## DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

Num. scheda \_\_\_\_\_

I ciclo e infanzia       II ciclo

Provincia \_\_\_\_\_

Distretto Formativo \_\_\_\_\_

### COMMISSIONE DI DISTRETTO FORMATIVO

Data commissione \_\_\_\_\_

Istituto/i: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Comuni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Modifica richiesta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Motivazione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### VOTAZIONE

PARERE	NUM. ENTI	ELENCO ENTI
Favorevoli		
Astenuti		
Contrari		

Parere finale:  favorevole       contrario  
 unanimità

